




Marcatura CE e qualificazione dei prodotti e degli elementi prefabbricati.

Dalla prescrizione dei manufatti all'accettazione in cantiere, ruoli e responsabilità di produttori, organi ispettivi, e professionisti

Ing. Arch. Gianpiero Montalti
Ordine degli Ingegneri di Lecco – 19 Ottobre 2017



Contenuti della presentazione

- Inquadramento legislativo
- Quadro riassuntivo delle Responsabilità per Progettisti, Imprese, Direzione Lavori e Collaudatori
- La prescrizione dei manufatti prefabbricati
- L'accettazione in cantiere dei manufatti
- Vigilanza del mercato
- Uno sguardo al D.Lgs 50/16 ed alle Linee Guida ANAC

Inquadramento Legislativo

- Regolamento UE 305/2011 del 09.03.2011
- Testo Unico per l'Edilizia - DPR 380/01 e s.m.i. (in aggiornamento ?)
- D.Lgs. 81/08 – Testo Unico per la sicurezza sul lavoro
- Norme Tecniche per le Costruzioni – DM 14 Gennaio 2008 (in aggiornamento ?)
- Circolare esplicativa n° 617 del 02 Febbraio 2009 (in aggiornamento ?)
- Codice Appalti (D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016)
- Codice Civile e Codice Penale



ASSOBETON

Alcuni riferimenti ed approfondimenti legislativi e normativi



ASSOBETON

I riferimenti al D.Lgs. 81/08

Altre sanzioni – penali o amministrative – per la violazione degli obblighi sulla “*marcatura CE*” per i materiali da costruzione possono ricavarsi dal D.Lgs. 81/08 – il c.d. “*Testo Unico per la sicurezza sul lavoro*” nella parte che riguarda le “*misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*” (art. 88 e ss.), in quanto le responsabilità di “*committenti*”, “*responsabili dei lavori*”, dei “*coordinatori per la progettazione*” e per l’“*esecuzione*” e dei “*datori di lavoro*” delle imprese esecutrici per la salute e la sicurezza nei cantieri sono influenzate anche dalla conformità dei “*materiali*” (o “*prodotti*”) da costruzione ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 89/106/CEE e simboleggiati dalla marcatura CE (cfr. penultimo “*considerando*” alla direttiva 92/57/CEE per la “*sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili*”).



LA MARCATURA CE PER GLI APPALTI DI FORNITURE NELL'EDILIZIA - 1

Le forniture - per l'edilizia e/o per altri settori di attività economica – di **prodotti che rientrano nel campo di applicazione di una o più direttive comunitarie** comportano automaticamente il **requisito inderogabile della “*marcatatura*”**, con tutto quanto tale simbolo grafico presuppone sul piano della conformità a tutte le disposizioni della o delle direttive (requisiti essenziali e procedure di valutazione della conformità) applicabili al prodotto.

LA MARCATURA CE PER GLI APPALTI DI FORNITURE NELL'EDILIZIA - 2

Al di là, infatti, delle carenze, delle imprecisioni, delle lacune e/o errori frequentemente contenuti nelle formule contrattuali utilizzate per le forniture sia pubbliche che private, la “marcatatura CE”, quale simbolo grafico che rappresenta ed attesta la completa conformità a tutte le direttive comunitarie in concreto applicabili ad un determinato prodotto, costituisce un requisito necessario ed inderogabile della legittimità del contratto di fornitura, in quanto requisito previsto da norme imperative di legge, con tutte le conseguenze previste dalla legge medesima in materia di “contratti” (Artt. 1374 e 1418 del Codice Civile), ivi comprese le conseguenze di risarcimento del danno.

LA MARCATURA CE PER GLI APPALTI DI FORNITURE NELL'EDILIZIA - 3

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, infatti, (Cfr. Art. 1374 cc.) **qualsunque contratto** di “fornitura” o di qualsiasi altra tipologia (compreso il contratto “innominato”, “atipico” o “misto”) **deve essere sempre integrato** – al di là delle previsioni contrattuali previste o non previste dai contraenti (che potrebbero anche essere in buona fede ignoranti oppure potrebbero in mala fede eludere ed aggirare gli obblighi di legge) – **dalle disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in modo imperativo, ossia inderogabile indipendentemente dalle previsioni, dalle volontà e dalla “cultura” dei contraenti.** Questo principio è previsto dall'Art. 1374 del Codice Civile ed è tale da comportare la **“integrazione del contratto”**, intesa come integrazione automatica e necessaria **che si realizza anche senza ed anche, eventualmente, contro la volontà dei contraenti.**

La Marcatura CE a chi è rivolta ?

- Il **Regolamento UE 305/2011** è espressamente indirizzato alle aziende produttrici ed ai rivenditori di materiali;
- Tratta dei prodotti e delle opere per l'edilizia;
- **I professionisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella marcatura CE** dei prodotti, rivestono un ruolo essenziale in merito all'applicazione ed al rispetto del Regolamento;
- **I professionisti sono gravati da responsabilità non trascurabili.**



ASSOBETON

Il quadro dei ruoli e delle responsabilità

I vari attori e le rispettive responsabilità

- Committente
- Progettista
- Impresa costruttrice
- Produttore di manufatti prefabbricati
- Direttore dei Lavori (Generale + D.O.)
- Collaudatore
- Le responsabilità previste a carico del produttore non mettono al riparo da eventuali corresponsabilità gli altri attori della filiera.
- Per quanto riguarda i Professionisti coinvolti nel processo di costruzione sussistono implicazioni e responsabilità diverse a seconda del ruolo ricoperto.

Profili di Responsabilità

- **Non è ammessa l'ignoranza** delle leggi/norme, soprattutto per gli operatori del settore ed i professionisti;
- **Diligenza** ex art. 1176, comma 2, c.c. va valutata con riguardo all'attività esercitata;
- **Comportamento colposo** (ossia dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o regolamenti) o **doloso** (ossia intenzionalmente preordinato a cagionare il danno);
- **Corresponsabilità** (su aspetti contrattuali e/o extra-contrattuali in parti uguali ed in solido tra tutte le figure coinvolte).

Attribuzioni per il Progettista

DPR 554/99 - Art.16 Norme tecniche

- 1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.
- 2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
- 3.

DPR 554/99 - Art. 36 - Relazione generale del progetto esecutivo

- 1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
- 2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.



ASSOBETON

Il Progettista

- E' opportuno che metta in atto la propria professionalità prescrivendo solo e soltanto prodotti marcati CE o comunque in regola con le leggi vigenti;
- Qualora non li esplicitasse, fornirebbe un servizio poco professionale e non all'altezza delle esigenze (anche se per taluni aspetti qualcuno potrebbe obiettare e non ravvisare carenze in quanto una legge/norma se è obbligatoria deve essere applicata indipendentemente dal fatto che venga richiamata);
- Dal punto professionale potrebbe essere censurabile ma la sua corresponsabilità potrebbe essere minima (ORA NON PIU')

(Nota: la Specificazione di prestazioni/classi ≠ richiamo di una legge cogente)

Il Progettista

(Generale o Specialista)

- Deve redigere Contratti e Capitolati aggiornati alle più recenti normative;
- Deve definire chiaramente le “Specifiche Tecniche” e/o le “Caratteristiche dei Materiali” in tutti gli elaborati di progetto;
- Deve prescrivere obbligatoriamente l’uso di materiali Marcati CE, ove e quanto divenuto cogente (praticamente ... sempre);
- Deve scegliere il livello o classe del prodotto ove e quando previsto.



Il ruolo del Direttore dei Lavori delle opere strutturali (D.O.)

- Il direttore dei lavori (delle opere strutturali) è definito, dalla normativa vigente, un ausiliario del committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico.
- Il Direttore dei Lavori ha l'incarico, affidato dal Committente:
 - ✓ dell'alta sorveglianza dei lavori, da svolgere con visite nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita,
 - ✓ della emanazione, al costruttore, delle disposizioni e degli ordini necessari affinché l'opera venga **realizzata in conformità al progetto strutturale** e ne sia assicurata la buona riuscita.

Il Direttore dei Lavori è responsabile per vizi e difformità dell'opera derivanti **dall'omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori**, funzionali alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Dal punto di vista pratico assicura che l'opera venga eseguita secondo le indicazioni fornite dal progettista. Tale compito è molto delicato e complesso perché, anche a fronte di un progetto dettagliato e completo, si devono ugualmente risolvere problemi ed imprevisti dati dalle numerose aleatorietà presenti in cantiere che non possono essere tutte definite in fase di progetto.



I controlli: facoltà ed obblighi del Direttore dei Lavori

- Le prove previste dalle norme a carico dei produttori non hanno nulla a che vedere con le prove di accettazione di una fornitura che possono sempre essere richieste dal Committente e pattuite tra le parti;
- Oltre alle prove ed ai controlli fatti dal produttore ci possono essere le prove ed i controlli fatti dall'Ente Notificato (Sistemi : 1+ , 1, 3);
- Prove, controlli e collaudi effettuati dal DL possono e devono comunque essere effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni, indipendentemente dalla marcatura CE.

Il Direttore dei Lavori

(Generale o Specialista)

- E' il rappresentante del Committente per gli aspetti Tecnici;
- E' il garante della legalità dell'opera e Controllore del Costruttore;
- Deve esaminare attentamente i documenti contrattuali/progettuali;
- E' opportuno che avvisi e ribadisca all'impresa dell'obbligatorietà della Marcatura CE per sensibilizzarla nella scelta dei fornitori che commercializzino solo prodotti marcati CE;
- Accetta ed autorizza l'approvvigionamento e l'inserimento nell'opera solo di prodotti Marcati CE;
- Accerta espressamente l'esistenza della Marcatura (Etichetta, DoP e DDT);
- Chiede copia del *Certificato* dell'FPC rilasciato dall'Ente Notificato;
- Deve sempre ottenere la "*DoP - Dichiarazione di Prestazione*";
- E' fatta salva la facoltà del DL di fare tutte le prove ritenute necessarie;
- Utilizza i riferimenti esistenti (norme) per eventuali campionamenti in contraddittorio o li definisce, preventivamente, di concerto con gli interessati.

Art. 187 - Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il Collaudatore

- Esamina i documenti contrattuali
- Controlla i materiali utilizzati
- Accerta l'evidenza della Marcatura (Azienda, Unità Produttiva e Prodotto)
- Chiede copia del Certificato dell'FPC rilasciato dall'Ente Notificato al Produttore
- Accerta la presenza della DoP rilasciata del Produttore
- E' fatta salva la facoltà del Collaudatore di eseguire tutte le prove ritenute necessarie indipendentemente dalla marcatura CE

Collaudo.

Cosa fare se ... qualcosa non funziona ... (1)

- Possibile disporre la sospensione del collaudo;
- Preventiva richiesta di chiarimenti e di tutte le evidenze necessarie (con attento controllo delle date sui documenti forniti);
- Opportuna una comunicazione scritta al Committente circa l'anomalia e/o del presunto illecito rilevato trasmettendogli, per conoscenza, la richiesta di cui sopra e comunicandogli le conseguenze e le possibili azioni.

Collaudo.

Cosa fare se ... qualcosa non funziona ... (2)

- **Collaudo statico:** riportare sempre il riferimento all'illecito inerente alla mancanza di conformità CE ed indicare i responsabili ed i provvedimenti presi al fine di certificarne l'idoneità statica e la "coerenza" (non conformità) alla norma armonizzata di riferimento;
- **Collaudo Tecnico-Amministrativo:** Riportare esplicitamente il riferimento all'illecito, le cause ed i responsabili, i riferimenti al collaudo statico ed operare una decurtazione per i costi aggiuntivi eventualmente sostenuti per il collaudo statico ed il deprezzamento per la mancanza di conformità insanabile del prodotto/manufatto con decurtazione dal credito dell'appaltatore di un importo variabile dal **30% al "100%"** del valore iniziale del componente finito (per es. del solaio finito e non solo della lastra prefabbricata) lasciando al Committente ed ai suoi legali di prendere le decisioni che ritengono più opportune sul collaudo così espresso.
- *Opportuno redigere una Relazione riservata sull'operato del Direttore Lavori ed anche dell'Impresa*

Ulteriori risvolti per Impresa e DL

➤ **Incauto acquisto** (dir. pen.)

Commette tale contravvenzione chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose che, **per la loro qualità** o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato (art. 712 c.p.).

Equalmente è punito chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

Per la punibilità è sufficiente che chi acquista non abbia prestato la **dovuta diligenza** quando, per qualità delle cose acquistate, le condizioni di chi offre il prezzo, doveva sospettare l'illiceità della loro provenienza.

Nell'incauto acquisto c'è il **colposo** mancato accertamento di quella provenienza.

Nella **ricettazione c'è il dolo**. C'è la certezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta.

Pena: arresto fino a 6 mesi o ammenda.

Sui manufatti prefabbricati



Le varie modalità di fornitura di elementi prefabbricati

- Semplice vendita di manufatti;
- Vendita e trasporto;
- Vendita, trasporto e montaggio;
- Subappalto diretto completo;
- Acqua a terra;
- Chiavi in mano.

Cosa definire e prescrivere per una fornitura di prefabbricati

- Specificare chiaramente il/i prodotto/i ed il suo/loro utilizzo;
- Prescrivere chiaramente le classi di prestazione, ove necessario (per es. Categoria I/II; R/EI/REI);
- Concordare preventivamente i metodi previsti o accettati per la dichiarazione delle prestazioni R/REI (**metodo analitico o tabellare**);
- Considerare le diverse organizzazioni e/o **competenze** all'interno degli Uffici Tecnici dei prefabbricatori;
- Prescrivere elementi di controllo per l'accettazione (ove ritenuti necessari);
- Marcatura CE e DoP ove obbligatori;
- L'eventuale qualifica del fornitore e/o le prove di collaudo in stabilimento (quando il lavoro o l'opera lo richiedano);
- Discutere il corretto inserimento dei manufatti prefabbricati nel contesto strutturale ed il comportamento statico atteso (vincoli, luci di calcolo, deformazioni, copriferri, etc.).

I Documenti di accompagnamento

NTC 2008 11.8.5

Prodotti Qualificati	Prodotti Marcati CE
<ul style="list-style-type: none"> • I disegni di insieme; • Relazione sulle caratteristiche dei materiali, compresi quelli di completamento; • Istruzioni di montaggio, movimentazione, posa e regolazione; • Istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti (da DL a Committente); • Marchiatura indelebile; • Certificato di Origine; • Copia dell'Attestato di Qualificazione; • Estratto del registro di produzione (prove interne) e copia dei certificati delle prove effettuate da Lab. Ufficiale (Cls); • Relazione tecnica (a firma Progettista e Direttore Tecnico). 	<ul style="list-style-type: none"> • I disegni di insieme; • Relazione sulle caratteristiche dei materiali, compresi quelli di completamento; • Istruzioni di montaggio, movimentazione, posa e regolazione; • Istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti (da DL a Committente); • Marcatura CE (+ Marchiatura); • Dichiarazione di Prestazione DoP; • Copia del Certificato FPC; • Estratto del registro di produzione (prove interne da FPC per il CLS e l'acciaio); • Relazione tecnica (a firma Progettista e Direttore Tecnico).

I Documenti dell'autocontrollo in uso presso il prefabbricatore

Prove sui materiali	Per manufatti Qualificati dal Ministero	Per manufatti Marcati CE
<p>Calcestruzzo</p>	<p>Prove su cubetti effettuate c/o Laboratorio Ufficiale su prelievi «casuali» della produzione e non della specifica commessa.</p>	<p>Prove su cubetti effettuati c/o prefabbricatore su prelievi indipendenti dalla specifica commessa. Autocontrollo per FPC secondo Norme armonizzate</p>
<p>Acciaio in barre NTC 2008 - 11.3.2.10.3 Tabella D3,2 – EN 13369</p>	<p>I prelievo ogni 90 t (per ogni giorno di lavorazione), per fornitore, su barre dello stesso diametro (non esiste più il concetto delle famiglie di diametri). Prove effettuate c/o Laboratorio Ufficiale su prelievi «casuali» della produzione e non della specifica commessa.</p>	<p>In funzione delle istruzioni interne del produttore, ma non meno di una prova ogni 400 t. Prove effettuate c/o Laboratorio Ufficiale su prelievi «casuali» della produzione e non della specifica commessa.</p>
<p>Acciaio in rotoli NTC 2008 - 11.3.2.10.3</p>	<p>I prelievo ogni 10 rotoli (per ogni giorno di lavorazione), per fornitore, su barre dello stesso diametro (non esiste più il concetto delle famiglie di diametri). Prove effettuate c/o Laboratorio Ufficiale su prelievi «casuali» della produzione e non della specifica commessa.</p>	<p><i>Idem come sopra</i></p>
<p>Controlli da FPC EN 13369 + norma EN specifica</p>	<p>---</p>	<p>Registri interni dell'FPC esaminati periodicamente da Ente Terzo</p>

Riferimenti utili

- Informazioni e documenti sul Regolamento UE 305/01
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/harmonised-standards_it

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.076.01.0032.01.ITA

- Informazioni sullo sviluppo della normativa EN :

<ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/List/Construction/Snapshot.pdf>

- Il testo di tutti i mandati e molto altro è consultabile nei seguenti portali:

www.aedilitia.itc.cnr.it

www.rpcnet.fr/



Vigilanza e Rispetto delle Regole

(ove inviare segnalazioni di irregolarità)

<p>Consiglio Superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture Via Nomentana, 2 - Roma. Servizio Tecnico Centrale: Tel. 06 / 4412.4224 - Fax 06 / 4426.7383</p>	<p>Altri Ministeri Interessati: MISE e INTERNI</p>
<p>Procura della Repubblica</p>	<p>Commissione Europea rappresentanza di Milano Corso Magenta, 59 20123 Milano 02 / 467.5141</p>
<p>Autorità Locali (Comune) Dirigente del Settore Competente (generalmente Ufficio Tecnico)</p>	<p>Accredia Dipartimento Certificazione e Ispezione Via Tonale, 26 - 20125 Milano Tel. 02 / 2100.961 Fax. 02 / 2100.9637</p>
<p>Il Punto di Contatto per i Prodotti da Costruzione PCPC - La XIII Divisione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) è preposta anche alla Vigilanza, sia diretta sia attraverso gli ispettorati territoriali. Per i primi contatti rivolgersi alla Segreteria Te. 06 / 4705.5524.</p>	<p>Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Via Sallustiana, 53 Roma Tel . 06 / 4705 5309 / 5500 06 / 482.1706</p>

Conclusioni

- Quadro di riferimento normativo/legislativo molto articolato, complesso e faraginoso
- Responsabilità - sempre e comunque - in carico anche alle imprese di costruzioni
- Responsabilità per i professionisti molto ampie e definite
- In alcuni casi sussistono ancora dubbi ed incertezze circa il quadro sanzionatorio applicabile (ORA NON PIU')
- E' comunque necessario prevenire e tutelarsi da eventuali corresponsabilità attuando un rigoroso controllo delle forniture fin dalle prime fasi dei lavori
- E' necessario ed auspicabile l'avvio di un organico e sistematico controllo del mercato da parte delle autorità



Grazie per l'attenzione

Ing. Gianpiero Montalti
montalti@gmprogetti.it

Dalle Linee Guida ANAC

Funzioni e compiti del DL in fase di esecuzione

- **7.1.1** Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice all'**accettazione dei materiali**, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- **7.1.2** Il Direttore dei Lavori **può rifiutare** in qualunque tempo i materiali e i componenti **deperiti** dopo l'introduzione in cantiere o che **per qualsiasi causa non risultino conformi** alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. **I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.** L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
- **7.1.3** Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, **sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.**
- **7.1.4** Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Profilo Generale del DL

Art. 1662 Codice civile (lavori privati)

Nel corso dell'esecuzione dell'opera il committente ha il diritto di *“controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”*. Tale diritto può essere esercitato a mezzo di un professionista, ovvero il DL.

Se nel contratto di appalto privato la nomina del DL è **facoltativa**, nell'appalto di **lavori pubblici** la sua designazione è **obbligatoria !**

Art. 24 comma 1 del Codice appalti (lavori pubblici)

La stazione appaltante su proposta del RUP *“nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto”*.

I compiti del DL

L'Art. **29 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)** precisa i **compiti** in capo al DL:

1. **attestare la conformità delle opere** alle prescrizioni del permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo;
2. **contestare** agli altri soggetti **la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire** (al committente o al costruttore), con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa;
3. **controllare la corrispondenza dell'opera al progetto** ovvero alle altre **autorizzazioni e/o titoli abilitativi**.

Gli Obblighi del DL

Gli obblighi principali del Direttore dei Lavori sono (Artt. 64 e succ.- DPR 380/2001):

- controllare la **rispondenza tecnica** dell'opera al progetto;
- osservare le **prescrizioni esecutive** del progetto;
- controllare la **qualità dei materiali** impiegati;
- controllare la **posa in opera degli elementi prefabbricati**;
- conservare i **regolamenti, tenere in cantiere tutta la documentazione necessaria**;
- depositare un'opportuna **relazione** entro **60 gg. dall'ultimazione delle strutture** contenente:
 - ✓ i **certificati delle prove sui materiali** impiegati emessi dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001;
 - ✓ indicazione **sulla tesatura dei cavi** (ove previsto);
 - ✓ l'esito delle eventuali **prove di carico**, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme

Gli Obblighi del DL

Il Direttore dei Lavori deve consegnare al collaudatore la **Relazione a strutture ultimate**.

Al DL compete:

- certificare la **regolare esecuzione** ovvero la **corrispondenza finale** tra il progetto autorizzato e a del quanto realizzato;
- dichiarare la **conformità** delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e **superamento delle barriere architettoniche** negli edifici privati e in quelli privati aperti al pubblico;
- conservare in cantiere la **documentazione comprovante** il rispetto delle norme per il **contenimento del consumo di energia** negli edifici.

Inoltre, il D.Lgs. **192/2005** e s.m.i. (prestazioni energetiche degli edifici), prescrive l'obbligo per il Direttore dei Lavori di:

- asseverare la **conformità delle opere realizzate rispetto al progetto** e alla **relazione tecnica** sul **contenimento** delle dispersioni termiche (art. 28 comma 1 legge 10/1991);
- elaborare l'**attestato di qualificazione energetica** dell'edificio come realizzato.



Ufficio della Direzione dei Lavori

Complessità ed articolatezza delle attività di Direzione Lavori.

Edile, amministrativa, accettazione materiali, strutturale, montaggi, impiantistica, antincendio, acustica, energetica, certificazioni olistiche, contabile, prove e collaudi, etc.

Il DL può essere coadiuvato da:

- **direttori operativi;**
- **ispettori di cantiere.**

In tal caso si ha la costituzione di un **ufficio di direzione dei lavori** (Art. 101, comma 3).

Il Direttore Operativo

Il **Direttore Operativo** verifica che le lavorazioni siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Può avere i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla **denuncia dei calcoli delle strutture**;
- programmare e coordinare le attività **dell'Ispettore dei Lavori**;
- curare l'**aggiornamento del cronoprogramma**;
- assistere il DL nell'identificare gli interventi per eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità proponendo al DL adeguate azioni correttive;
- **assistere i collaudatori** nelle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
- effettuare la **direzione lavori di lavorazioni specialistiche**.

L'Ispettore di cantiere

Gli **ispettori di cantiere** collaborano con il DL nella **sorveglianza** dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale.

Compiti dell'ispettore di cantiere:

- verifica dei **documenti di accompagnamento** delle forniture di materiali;
- verifica che i **materiali**, le **apparecchiature** e gli **impianti** abbiano superato le fasi di collaudo previste dal controllo di qualità o dalle normative;
- controllo **attività dei subappaltatori**;
- controllo **regolare esecuzione dei lavori**;
- assistenza alle **prove di laboratorio e ai collaudi**;
- predisposizione degli **atti contabili**;
- esecuzione delle **misurazioni**.

Gli strumenti del DL

Il DL ha a disposizione una serie di **strumenti operativi** con cui quali è in grado di condurre la propria attività e **controllare la corretta esecuzione dell'opera**:

- **ordini di servizio;**
- **verbali;**
- **relazioni;**
- **certificati.**

Una grande novità sta nel fatto che si chiede alle Stazioni Appaltanti di **dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione degli ordini di servizio.**

L'ANAC prescrive che la trasmissione degli ordini di servizio, unitamente a quella dei verbali, degli atti e delle comunicazioni **tra RUP, Direttore dei Lavori ed Imprese esecutrici, debba avvenire mediante PEC.**

Le Relazioni del DL

Il Direttore dei Lavori elabora durante la propria attività una serie di **relazioni**, tra cui:

- **relazione particolareggiata** (Art. 108, comma 3): in caso di **accertamento di un grave inadempimento** alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa, il DL invia al RUP una relazione particolareggiata **indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente**, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Formula inoltre **la contestazione degli addebiti all'appaltatore**;
- **relazione riservata** (Art. 205, comma 3 e Art. 206): il DL fornisce **immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte** mediante una propria **relazione riservata**.

I Certificati emessi dal DL

Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali:

- il **certificato di ultimazione dei lavori** inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria;
- il **certificato di regolare esecuzione**, che deve essere confermato dal RUP, nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del Codice.

Inoltre, il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il **certificato di regolare esecuzione** entro il termine di **30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori**, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria.

Utilizzo della PEC

Le linee guida ANAC prevedono espressamente che:

- la **trasmissione degli ordini di servizio e delle varie disposizioni;**
- la **trasmissione** dei verbali e degli atti;
- tutte le comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici **debbano avvenire mediante PEC.**

I documenti inviati mediante PEC si considerano conosciuti dal destinatario non appena viene acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.

Compiti del DL in fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione il Direttore dei Lavori ha precisi compiti:

- **accettazione** dei materiali;
- verifica del **rispetto degli obblighi** dell'impresa;
- gestione delle **varianti**;
- gestioni delle **riserve**;
- **sospensione** del rapporto contrattuale;
- gestione dei sinistri.

L'accettazione dei materiali

Il Direttore dei Lavori (Art. 101, comma 3) ha la responsabilità relativa all'**accettazione dei materiali**. I materiali e i componenti possono essere messi in opera **solo dopo l'accettazione del DL**.

Il DL verifica che materiali e componenti rispondano a tutte le prescrizioni previste. In particolare, i materiali e i componenti:

- devono corrispondere alle **prescrizioni del capitolato speciale**;
- devono corrispondere ai contenuti **dell'offerta presentata in sede di gara**;
- devono essere stati approvati dalle **strutture di controllo di qualità** del fornitore e devono aver superato le fasi di collaudo previste da controlli di qualità, normative vigenti o prescrizioni contrattuali, in base alle quali sono stati costruiti

Da sempre le norme del settore ed oggi le Linee Guida ANAC prevedono che il **Direttore dei Lavori ed il collaudatore** possano **disporre prove o analisi ulteriori** rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale a carico dell'impresa affidataria.

Rifiuto dei materiali

I materiali e i componenti possono essere **rifiutati dal Direttore dei Lavori** se:

- **non risultati conformi** per qualsiasi causa alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti contrattuali;
- non conformi **alle norme di settore**;
- non conformi **all'uso previsto**;
- privi della **documentazione di accompagnamento**;
- **deperiti o danneggiati** alla loro introduzione in cantiere.

L'impresa ha l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese. Il rifiuto deve essere trascritto **sul giornale dei lavori** o nel primo **atto contabile utile**.

Compiti del DL a lavori ultimati

Le linee guida ANAC individuano compiutamente i compiti del DL a seguito del completamento dell'opera:

- aggiornamento del **piano di manutenzione**;
- redazione **certificato di ultimazione dei lavori**;
- redazione del **verbale di contestazione** (nei casi previsti);
- **assistenza al collaudo**.